

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

---

## COMUNICATO UFFICIALE N. 6/Cf (2001/2002)

La Corte federale, composta dai Sigg.ri:

Dott. Pasquale de LISE	- Presidente
Cons. Carlo MALINCONICO	- Componente
Prof. Mario SANINO	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente
Prof. Silvio TRAVERSA	- Componente

assistita per la Segreteria dal Dott. Massimo Nocente;

nella riunione tenuta in Roma l'8 aprile 2002, ha adottato le seguenti decisioni le cui motivazioni qui di seguito si trascrivono:

- 1. RECLAMO DELL'A.C.CONFINDUSTRIA AVVERSO LA VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DEL 5.11.2000**
- 2. RECLAMO DELLA S.C. F.S.T. RIONERO AVVERSO LA VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DEL 5.11.2000**
- 3. RECLAMO DELLO SPORTING VILLA D'AGRI AVVERSO LA VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DEL 5.11.2000**

### PREMESSO

Con i reclami riuniti relativi alla stagione sportiva 2000/2001, le società A.C. Confindustria,

S.C. F.S.T. Rionero e Sporting Villa d'Agri hanno presentato reclamo contro le operazioni relative all'Assemblea Ordinaria del Comitato Regionale Basilicata del 5 novembre 2000, lamentando che nel corso di detta Assemblea si sarebbero verificate irregolarità tali da inficiarne la validità.

In particolare le predette società hanno dedotto i seguenti motivi di irregolarità:

- 1° - il Regolamento elettorale della Lega Nazionale Dilettanti non è stato pubblicato sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Basilicata della Lega Nazionale Dilettanti ed è stato spedito alle società, a mezzo posta ordinaria, pochi giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Inoltre, nell'ordine del giorno, l'elezione era riferita a sei componenti, e cioè uno in più rispetto a quelli in carica, senza autorizzazione della Lega e con inaspettata sorpresa per chi volesse contrapporre una lista alternativa;
- 2° - le candidature non sono state debitamente pubblicizzate;
- 3° - la convocazione sarebbe stata accompagnata da una serie di artifici volti a predeterminare il "bacino elettorale" gradito al presidente uscente ed alla lista corrispondente, anche con modalità intimidatorie;
- 4° - irregolare costituzione dell'ufficio di presidenza, per la designazione a segretario della riunione di un collaboratore del Comitato e con invadenza nelle operazioni del segretario del Comitato Regionale Basilicata, non titolato a tali adempimenti;
- 5° - irregolarità nell'esercizio della verifica poteri;
- 6° - falsità delle firme apposte sulle deleghe;
- 7° - irregolare svolgimento delle operazioni di voto;
- 8° - svolgimento dell'Assemblea in un clima di intimidazione;
- 9° - redazione irregolare delle schede di voto tale da mettere in dubbio se esse esprimano realmente il voto di aventi diritto.

E' stata acquisita la relazione in data 20 agosto 2001 dell'Ufficio Indagini della F.I.G.C., in esito agli accertamenti effettuati da quest'ultimo su mandato della Corte federale.

Le reclamanti A.C. Confindustria, S.C. F.S.T. Rionero e Sporting Villa d'Agri hanno prodotto memoria illustrativa dei reclami con il patrocinio dell'avv. Giovanni Pellegrino.

Con decisione parziale in data 11 dicembre 2001, la Corte federale ha dichiarato infondati i primi quattro motivi di reclamo, relativi alla mancata pubblicazione del Regolamento elettorale della Lega Nazionale Dilettanti ed alla sua spedizione in termini troppo ravvicinati alla data di convocazione dell'Assemblea, alla mancata pubblicità delle candidature, alla "serie di artifici" pre-elettorali, nonché all'irregolare costituzione dell'ufficio di presidenza.

Con la stessa decisione, considerata la delicatezza degli aspetti dedotti con gli altri motivi di reclamo, attinenti tutti alle operazioni elettorali, nonché alle attività propedeutiche e successive a queste ultime, e consistenti nella deduzione di violazioni che, integrando modalità operative gravemente lesive dei diritti dei partecipanti all'Assemblea, inficerebbero la regolarità dell'Assemblea stessa, la Corte disponeva un completamento dell'istruttoria da parte dell'Ufficio Indagini, volto, in particolare, ad accertare:

- a) con riferimento al rilascio delle deleghe e con eventuale interpello delle società deleganti, se le modalità di rilascio, quali la diversità di calligrafia, la mancanza della data ed altro, siano riconducibili solo ad una modalità di compilazione affrettata oppure alla redazione da parte di soggetti non autorizzati dai legittimi aventi diritto al voto;

b) con riferimento alle modalità di espressione del voto e con eventuale specifico interpello sul punto degli addetti agli uffici preposti alla direzione ed alla verifica delle operazioni, quali siano state in positivo le modalità seguite per compiere le operazioni in tempi apparentemente incompatibili con un ordinato andamento delle operazioni medesime;

c) quali modalità siano state complessivamente seguite per la verbalizzazione delle predette operazioni.

Con relazione in data 18 marzo 2002, n. 495/IN 2000-2001 al Capo dell'Ufficio Indagini della F.I.G.C., il Collaboratore dell'Ufficio Indagini, col. Domenico Infante, espletando l'incarico conferitogli con nota n. 1113/IP/mm del 31 gennaio 2001, dava conto degli adempimenti svolti come supplemento istruttorio.

## CONSIDERATO

1. I reclami risultano fondati con riferimento alle censure rivolte alle modalità di riconoscimento dei rappresentanti e dei delegati delle società titolari del diritto di voto, nonché con riguardo all'ammissione di questi ultimi alle operazioni di voto. Si tratta di operazioni entrambe decisive per assicurare la certezza del procedimento elettorale, sicché l'accertamento della loro violazione è assorbente rispetto ad ogni altra questione sollevata, quale quella dell'autenticità delle firme apposte sulle deleghe o dello svolgimento dell'Assemblea in un clima di intimidazione o ancora della redazione irregolare delle schede di voto e di irregolare scrutinio.

2. Irregolare esercizio della verifica poteri.

Risulta confermato che buona parte dei soggetti delegati al voto sono stati riconosciuti a prescindere dall'esibizione dei documenti di riconoscimento e sulla base della conoscenza personale. Tuttavia, anche tale forma di riconoscimento deve essere effettuata in modo tale da assicurare determinate garanzie. In particolare, proprio la costituzione di una Commissione per la verifica dei poteri imponeva che il riconoscimento con tale modalità fosse riferito alla Commissione o, almeno, ad un suo componente.

Al contrario, risulta dagli atti del procedimento, atti non idoneamente contraddetti dal supplemento di istruttoria e dalla conseguente relazione del 18 marzo 2002, che il riconoscimento personale avvenne in gran parte ad opera del segretario della Commissione, sig. Rocco Picciano, che ha svolto una funzione ben maggiore del semplice ausilio al Presidente.

Nonostante le dichiarazioni rese nel supplemento di istruttoria da quest'ultimo, dall'avv. Pasquale Ciola, che ha affermato di avere svolto personalmente l'attività di identificazione dei rappresentanti e delegati in qualità di Presidente della Commissione Verifica Poteri, e dagli avvocati Giuseppe Carlucci e Angelo Maria Esposito, componenti della stessa Commissione, che hanno confermato la dichiarazione del presidente, resta il fatto che dette dichiarazioni sono contraddette da quanto dichiarato nella precedente istruttoria dallo stesso Picciano, dall'avv. Esposito, dal sig. Giuzio, dalla sig.ra Gelleni e dal sig. Greco. Essendo queste ultime dichiarazioni state rese in data più ravvicinata agli eventi descritti e provenendo da soggetti aventi diverso ruolo e diverso atteggiamento nei confronti dell'esito della votazione, esse risultano essere più attendibili.

Ne consegue che le operazioni di verifica dei poteri, nelle quali è compresa l'identificazione personale dei delegati da parte della Commissione, sono state condotte non regolarmente.

3. Passando, ora, alla fase successiva della consegna delle schede per la votazione, deve premettersi che pacificamente le operazioni di verifica poteri, che si concludevano con la consegna di un *badge* agli accreditati i quali dovevano poi appuntarlo sul bavero della giacca, si svolsero in sala distante da quella dell'assemblea.

All'ingresso di quest'ultima il sig. Sabia era incaricato di far entrare nella sala coloro che erano provvisti di *badge*. Peraltro, da un lato lo stesso Sabia non ha escluso che "qualche persona non legittimata ad accedere alla sala, perché sprovvista di *badge* sia potuta entrare quando si è verificata la ressa all'ingresso", dall'altro lo stesso addetto al controllo attesta che erano muniti di *badge* anche altri "invitati".

Va aggiunto che, pacificamente, all'atto della distribuzione delle schede elettorali, il presidente Ciola non procedeva ad altra attività di identificazione in quanto, come conferma la relazione istruttoria supplementare, "in precedenza le operazioni di verifica poteri erano servite ad accreditare i rappresentanti...".

Non v'era tuttavia alcuna certezza che le schede fossero, in tale situazione, effettivamente consegnate agli aventi diritto, sia perché il mezzo di identificazione era per sua natura mobile (il *badge*), sia perché alla sala venivano ammessi anche altri "invitati" muniti di *badge*, sia perché non è escluso che altri soggetti non aventi titolo siano entrati nella sala.

Le modalità sopra descritte rendono viziato il procedimento elettorale e, come già in precedenza richiamato, imponendo la rinnovazione delle elezioni, esentano la Corte dalla verifica delle ulteriori censure mosse dai reclamanti.

In conclusione, i reclami vanno accolti con riferimento alle censure sopra indicate, restando assorbite le rimanenti censure.

P.Q.M.

la Corte federale, pronunciando sui reclami come in epigrafe proposti dall'A.C. Confindustria di Potenza, dalla S.C. F.S.T. Rionero di Rionero in Vulture (Potenza) e dallo Sporting Villa d'Agri di Villa d'Agri (Potenza), così decide:

- dichiara l'invalidità dell'Assemblea Regionale Ordinaria delle Società del Comitato Regionale Basilicata tenutasi il 5 novembre 2000;
- ordina la restituzione delle tasse versate.

.....

**4. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 1, LETT.A), C.G.S., DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 117 DELLE N.O.I.F. CON RIFERIMENTO ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO TRA CALCIATORI E SOCIETA' ESTERE**

PREMESSO

Con nota del 22 marzo 2002, prot. n. 5.650/CP/ez, del Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, è stato chiesto il parere della Corte federale sul quesito "se il calciatore (comunitario e non), che abbia risolto il proprio rapporto all'estero, possa tesserarsi secondo le prescrizioni del C.U. 68/01 e pertanto dal 2 luglio 2001 al 30 aprile 2002".

Il quesito è posto con riferimento alla vicenda sottoposta alla F.I.G.C. dall'A.C. Pro Sesto, che, con istanza del 25/26 febbraio 2002, ha chiesto il tesseramento del calciatore Stefano Eranio, già tesserato per la società inglese Derby County, con contratto sottoscritto il 4 agosto 2001, ma risolto consensualmente in data 8 ottobre 2001.

La richiesta di parere della Corte federale richiama le disposizioni di cui ai punti 4 e 7 del C.U. della F.I.G.C. n. 68 in data 21 giugno 2001 ed all'articolo 117 delle N.O.I.F..

CONSIDERATO

Il punto 4 del C.U. della F.I.G.C. n. 68 in data 21 giugno 2001 dispone che *"il tesseramento di calciatore professionista, con precedente rapporto scaduto o risolto ai sensi dell'articolo 117 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. può essere effettuato dal 2 luglio 2001 al 30 aprile 2002"*.

L'articolo 117 delle N.O.I.F. riguarda la risoluzione del rapporto contrattuale *"...nei casi previsti dal contratto tipo di cui all'accordo collettivo con l'Associazione di Categoria, nonché dalle presenti norme"*.

Dal combinato delle due disposizioni potrebbe trarsi la conclusione che la "finestra" dal 2 luglio 2001 al 30 aprile 2002 per il tesseramento dei calciatori professionisti con precedente rapporto scaduto o risolto non si applichi ai calciatori con contratto risolto sì, ma concluso all'estero.

Tale conclusione è, tuttavia, contraddetta nel caso di specie da due ordini di considerazioni.

Innanzitutto il capo 7 del C.U. n.68, pure richiamato, prescrive che *"per quanto non espressamente previsto, si applica ai calciatori stranieri (comunitari) la normativa relativa ai calciatori italiani in quanto compatibile"*. In secondo luogo, a maggior ragione, deve trovare applicazione il citato capo 7 del C.U. n. 68 a favore di calciatore italiano che, come nel caso di Stefano Eranio, abbia sottoscritto un contratto con società sportiva di altro Paese membro dell'Unione europea. A ciò si aggiunge la considerazione che il rinvio del citato punto 4 del C.U. n. 68 della F.I.G.C. all'articolo 117 delle N.O.I.F. può essere letto non come richiamo alla fattispecie esclusiva ivi prevista, che non può che riguardare calciatori che hanno sottoscritto il contratto tipo di cui all'Accordo collettivo stipulato in Italia con l'Associazione di Categoria, ma anche come richiamo alla fattispecie ivi astrattamente prevista: la risoluzione contrattuale avvenuta con certi requisiti.

Non v'è, dunque, ragione per escludere dalla previsione i contratti e le relative risoluzioni che rispondono alla stessa tipologia, ancorché non conclusi in Italia.

Quanto, invece, alle posizioni contrattuali con atleti extracomunitari, cui accenna la richiesta di parere menzionando possibili discriminazioni a danno di questi ultimi, ritiene la Corte che il quesito debba porsi con riferimento all'intero quadro normativo attinente a detti atleti, non potendo la valutazione della possibile discriminazione essere compiuta se non considerando l'intera disciplina del rapporto degli atleti medesimi. E tale complessiva ricostruzione deve tenere conto degli aspetti anche concreti di quest'ultimo rapporto, sui quali potrà in seguito riferire la Federazione anche con riferimento a situazioni concrete diverse da quella che ha dato luogo alla presente richiesta di parere e specificamente chiarendo le ragioni per le quali nel capo 7 del citato C.U. 68 il riferimento ai calciatori stranieri sia stato integrato, sia pure con inciso tra parentesi, con il puntuale riferimento a calciatori "comunitari".

In conclusione il parere della Corte va espresso in termini favorevoli all'applicazione del punto 4 del C.U. n. 68 al calciatore Eranio.

P.Q.M.

la Corte federale, pronunciando sulla richiesta del Presidente federale di interpretazione della norma in epigrafe riportata, esprime l'avviso che il calciatore che abbia risolto il proprio rapporto all'estero possa tesserarsi secondo le prescrizioni del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 68 del 21.6.2001.

.....

## **5. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 30 COMMA 9 DELLO STATUTO FEDERALE E 20 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTI- ZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI CALCIATORI**

La Corte federale, sulle richieste del Presidente federale in merito alle istanze di grazia dei sottonotati calciatori, ha formulato il parere di competenza così come riportato a fianco dei nominativi degli stessi:

Tarantino Salvatore, Comella Salvatore Gonano Mauro,  
Siciliano Luigi, Castelvechio Alessio, Padi Roberto,  
Pinelli Domenico, Catanzaro Antonio, Liguoro Vincenzo,  
Puleo Andrea, Pastore Pietro, Sacchi Massimo, Carlo Vin-  
cenzo, Salvagnin Massimo, Turazza David:

**sfavorevole in quanto la Corte non  
ha ritenuto sussistenti i presupposti  
ideali per la concessione dell'invoca-  
to beneficio.**

\*\*\*\*\*

La Corte federale, composta dai Sigg.ri:

Dott. Pasquale de LISE	- Presidente
Avv. Salvatore CATALANO	- Componente
Avv. Michele PIERRO	- Componente
Prof. Piero SANDULLI	- Componente
Prof. Mario SANINO	- Componente

assistita per la Segreteria dal Dott. Massimo Nocente;

ha adottato le seguenti decisioni le cui motivazioni qui di seguito si trascrivono:

**6. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 1, LETT. A), C.G.S., DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 33 COMMA 1 DELLE N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 96 DELLE STESSE N.O.I.F.**

Con ordinanza di trasmissione del 7 febbraio 2002, la Commissione d'Appello Federale ha rimesso al Presidente federale gli atti relativi al reclamo proposto dalla società Hellas Verona S.p.A., il precedente 23 gennaio 2002, perché "valuti l'opportunità di far richiesta alla Corte federale di interpretare l'art. 33, comma 1, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., con riferimento all'art. 96 delle stesse N.O.I.F."

A seguito di tale ordinanza, con lettera del 19 febbraio 2002, prot. n. 1585.1, il Presidente federale, dott. Franco Carraro, rimetteva, a norma dell'art. 22, comma 1, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, la questione alla Corte federale perché la stessa rendesse l'interpretazione dello art. 33, comma 1, delle Norme Organizzative Interne, con riferimento all'art. 96 delle stesse Norme.

Al fine di comprendere appieno il significato dell'ordinanza di trasmissione della C.A.F. e per consentire una soluzione alle perplessità da essa avanzate, in relazione alla lettura dei due articoli in precedenza più volte richiamati, occorre muovere dall'analisi degli stessi e dall'esame delle Norme Organizzative Interne. Invero, l'art. 33, che ha ad oggetto i cosiddetti "giovani di serie" e chiarisce, con il primo comma, che i calciatori "giovani" al compimento del quattordicesimo anno di età assumono la qualifica di "giovani di serie", qualora siano tesserati per una società associata ad una delle Leghe professionistiche.

Il primo comma dell'art. 33 in esame si limita, quindi, ad individuare la categoria dei "giovani di serie", limitando l'assegnazione di tale qualifica a quei calciatori "giovani" che, all'atto del compimento del quattordicesimo anno di età, siano tesserati per una delle società associate alle Leghe professionistiche, vale a dire alla Lega Nazionale Professionisti (società di Serie A e B) od alla Lega Professionisti Serie C (società di Serie C1 e C2). Pertanto, dalla lettura di questo primo comma

emerge esclusivamente l'individuazione della qualifica di "giovane di serie" ed i soggetti destinatari di essa.

Specificata, in tal modo, la finalità della definizione contenuta nel primo comma dell'art. 33, alla luce di essa sarà più agevole leggere il dettato dell'art. 96 delle stesse Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

L'art. 96 ha ad oggetto il premio di preparazione che sono tenute a corrispondere le società le quali richiedono, per la prima volta, il tesseramento come giovane di serie, (art. 33 N.O.I.F.), giovane dilettante, (art. 32 N.O.I.F.), o non professionista, (art. 29 N.O.I.F.), di calciatori che nella precedente stagione sportiva sono stati tesserati come giovani (art. 31 N.O.I.F.).

Dal coordinato disposto dei due articoli esaminati emerge come un giovane tesserato per una società associata a Lega professionistica, all'atto del compimento del quattordicesimo anno di età, assuma la qualifica, prevista dal primo comma dell'art. 33, di "giovane di serie" e, pertanto, in quel momento, ha origine l'eventuale diritto al premio di preparazione che compete alla società di provenienza, sulla base dei parametri previsti dallo stesso art. 96 delle N.O.I.F..

Il punto relativamente al quale sono sorte le perplessità della C.A.F. è legato alla circostanza che, nel caso in esame, non sussiste una manifestazione di volontà di tesseramento del calciatore giovane, ma il diritto al premio di preparazione si realizzerebbe in virtù di una mera circostanza di fatto (il compimento del quattordicesimo anno di età del giovane). Detta fattispecie si colloca, però, in un contesto organico, alla luce del quale il coordinato disposto degli articoli in esame non dà luogo ad alcuna ipotesi di distonia tra le norme, essendo evidente che la manifestazione di volontà del tesseramento può essere considerata comunque sussistente, nel momento in cui il calciatore giovane, al compimento del quattordicesimo anno di età, risulta tesserato per una società associata ad una delle Leghe professionistiche, dando luogo così ad una manifestazione "implicita" di volontà di tesseramento.

Alla luce di quanto sopra affermato emerge la non ravvisabilità del lamentato contrasto tra il dettato dell'art. 33, comma 1, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. ed il dettato dell'art. 96, delle stesse Norme. Pertanto, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett.a), del Codice di Giustizia Sportiva, la Corte federale, nell'interpretare i principi contenuti nei sopra richiamati articoli delle N.O.I.F., conclude non ravvisando discrasia tra il dettato del primo comma dell'art. 33 delle N.O.I.F. e quello dell'art. 96 delle N.O.I.F., in quanto il primo si limita ad individuare la qualificazione di "giovane di serie", mentre il secondo regola esclusivamente il premio di preparazione che è dovuto al momento del tesseramento di un giovane di serie.

P.Q.M.

La Corte federale, pronunciando sulla richiesta come sopra formulata dal Presidente federale, esprime l'avviso che, per i "Giovani " cui è attribuita la qualifica di "Giovane di Serie", al compimento del 14° anno di età, si applica il disposto dell'art. 96 delle N.O.I.F..

.....

## **7. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 1, LETT.A), C.G.S., DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 15 COMMA 4 DELLO STATUTO FEDERALE IN RELAZIONE ALL'ART. 18 COMMA 1 DELLO STESSO STATUTO**

1.- Con nota del 29 marzo 2002, il Presidente federale ha segnalato le circostanze che seguono:

a) il mese di giugno del 2002 sarà impegnato da esigenze eccezionali ed eventi straordinari connessi alla partecipazione italiana alla Coppa del Mondo di calcio.

In particolare, la maggior parte delle strutture federali, e sicuramente l'intero vertice della F.I.G.C., dovranno restare assenti dall'Italia per tutto il giugno 2002 ed anzi taluni uffici ancor prima, né è ipotizzabile un temporaneo loro ritorno nel territorio italiano per la partecipazione all'Assemblea, stante la particolare lontananza dall'Italia dei luoghi ove si disputa la competizione mondiale;

b) va altresì considerato che, ai sensi dell'art.15 dello Statuto federale, il Comitato di gestione deve comunicare al Collegio dei revisori dei conti la proposta di bilancio con relativa relazione almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, e che il detto Collegio, a sua volta, è tenuto a predisporre propria relazione da depositare durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea stessa.

In tale situazione i termini indicati nel citato art.15 dello Statuto per l'approvazione del bilancio consuntivo non potranno essere osservati e di qui la richiesta di parere alla Corte federale in merito alla possibilità di rinviare l'Assemblea, convocata entro il termine del 30 giugno 2002.

2.- Ai fini della soluzione del quesito deve muoversi dalla normativa che disciplina la materia.

L'art.15 dello Statuto federale dispone al quarto comma quanto segue: *"Il Comitato di gestione, per delega del Consiglio federale, predisponde annualmente, su proposta del Presidente federale, il bilancio consuntivo, corredato da una relazione sull'andamento della gestione e sulle partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dalla F.I.G.C., e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 giugno di ciascun anno. Il bilancio approvato dall'Assemblea dovrà essere trasmesso al C.O.N.I. e pubblicato non appena conseguita l'approvazione da parte del C.O.N.I."*.

Il successivo quinto comma prevede che *"Il bilancio consuntivo, corredato dalla relazione di cui al comma precedente, deve essere comunicato dal Consiglio federale al Collegio dei revisori dei conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Il Collegio dei revisori dei conti predisponde una relazione da sottoporre all'Assemblea contenente le osservazioni ed eventuali proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione"*.

Il sesto comma prevede che *"Il bilancio, con le relazioni del Consiglio federale e del Collegio dei revisori dei conti, nonché con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle eventuali società di cui la F.I.G.C. detenga direttamente o indirettamente una partecipazione, deve essere depositato in copia nella sede federale durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea affinché i Delegati componenti l'Assemblea possano prenderne visione"*.

L'art.18, primo comma, prescrive che l'Assemblea *"è convocata altresì annualmente dal*

*Presidente federale per l'approvazione del bilancio".*

L'art. 20, primo comma, prevede, infine, fra i compiti dell'Assemblea, quello della "*approvazione annuale del bilancio consuntivo*".

3.- Dall'esame delle disposizioni sopra riportate emerge che non è stabilito espressamente alcun termine per l'approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea. Infatti, l'unico termine previsto dalle predette disposizioni, che è quello del 30 giugno (art.15, comma 4), è riferito - come chiaramente si evince dalla formulazione letterale della norma - alla sottoposizione del bilancio, da parte del Comitato di gestione, all'approvazione dell'Assemblea, e non all'approvazione stessa.

Consegue che è la "sottoposizione" del bilancio all'Assemblea che deve avvenire entro il 30 giugno, ma nulla esclude che l'Assemblea possa essere convocata anche per una data posteriore e che, conseguentemente, la deliberazione relativa all'approvazione del bilancio sia adottata successivamente al 30 giugno.

Peraltro, la sottoposizione all'Assemblea comporta che ogni adempimento preliminare o prodromico all'approvazione del bilancio debba essere eseguito entro il 30 giugno, dal che deriva che la predisposizione del bilancio consuntivo debba essere ultimata per quella data. Una volta provvedutosi a tanto, l'eventuale convocazione dell'Assemblea per una data successiva non contrasta con la disposizione statutaria.

Va altresì rilevato che, quand'anche il termine del 30 giugno si intendesse riferito all'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, il termine stesso non potrebbe considerarsi perentorio, ma sarebbe semplicemente sollecitatorio. Ciò perché lo Statuto federale non collega alcun effetto particolare alla sua eventuale inosservanza, né dalla inosservanza stessa, trattandosi di bilancio consuntivo, possono derivare conseguenze pregiudizievoli per la gestione amministrativa della Federazione, soprattutto quando - come nel caso in esame - trattasi di ritardo particolarmente contenuto.

Nella fattispecie concreta, poi, le circostanze indicate nella richiesta di parere, da un lato, sono tali da giustificare la convocazione dell'Assemblea per una data successiva al 30 giugno e, dall'altro, addirittura impongono la convocazione per una data siffatta, al fine di consentire agli aventi diritto la più ampia partecipazione, che altrimenti sarebbe impedita.

La Corte federale, pertanto, nel ritenere che l'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo possa essere convocata per una data successiva al 30 giugno 2002, prende atto di quanto responsabilmente affermato nella richiesta di parere circa l'intenzione di convocare l'Assemblea per i primi giorni di agosto 2002.

P.Q.M.

la Corte federale, pronunciando sulla richiesta come sopra formulata dal Presidente federale, ritiene, in relazione alle particolari circostanze rappresentate, che l'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo possa essere convocata per una data successiva al 30 giugno 2002.

**8. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 30  
COMMA 9 DELLO STATUTO FEDERALE E 20 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTI-  
ZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI CALCIATORI**

La Corte federale, sulle richieste del Presidente federale in merito alle istanze di grazia dei sottonotati calciatori, ha formulato il parere di competenza così come riportato a fianco dei nominativi degli stessi:

Moroni Lorenzo, Vaccaro Antonio, Puzzi Egidio,  
Pavoni Sandro, Elia Michele, Marazita Daniele,  
Bruno Vincenzo, Cavassa Daniele, Pignotta Andrea,  
Castaldo Michelangelo, Sonnino Alessandro, Cimino  
Antonio, Pietrongari Silvano, Cannistra Antonino e  
Stella Santi:

**sfavorevole in quanto la Corte non  
ha ritenuto sussistenti i presupposti-  
idonei per la concessione dell'invocato  
beneficio.**

\* \* \* \* \*

IL PRESIDENTE  
(dott. Pasquale de Lise)

**Publicato in Roma il 26 aprile 2002**

IL SEGRETARIO  
dott. Guglielmo Petrosino

IL PRESIDENTE  
dott. Franco Carraro